

Statuto Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata: “..... Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata”.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede in La Società potrà trasferire la sede legale, nonché istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Articolo 3 – Oggetto

La Società, operando secondo i principi della mutualità, è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altre attività riguardanti la disciplina

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza (*inserire anche l'eventuale Ente di promozione sportiva a cui la Società aderirà*) e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà (a titolo meramente esemplificativo):

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

Articolo 4 – Durata

Il termine di durata della Società è fissata al e può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SOCI

Articolo 5 – Soci

Possono far parte della Società senza limitazioni di nazionalità, le persone fisiche e gli Enti dotati o meno di personalità giuridica, che vi hanno interesse a parteciparvi e che hanno i diritti e i doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'ammissione alla Società è subordinata alle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda;
- pagamento della quota sociale non inferiore a euro né superiore ai limiti previsti dalla legge (*ai sensi dell'articolo 2525 del Cod. civ. "il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro"*);
- accettazione del presente statuto;
- accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci possono accedere alle strutture di proprietà della Società ed usufruire dei relativi impianti, secondo le apposite modalità dal Consiglio di Amministrazione. Dopo tre mesi dall'ammissione i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;

- per morosità nel versamento della quota di ammissione;
- per radiazione o esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto, previa contestazione all'interessato del fatto addebitandogli.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Articolo 6 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, quando particolari esigenze lo richiedano.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del comune in cui ha sede la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi Assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione, oltre che tutti i sindaci effettivi in carica.

La Società s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 8 – Partecipazione all'Assemblea – Deleghe

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Possono intervenire all'Assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Articolo 9 – Attribuzione dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i componenti del Collegio Sindacale o del revisore (*se nominati o nei casi i cui all'art. 2477 del Cod. civ.*);
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento della Società.

Articolo 10 – Approvazione delle delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favore di tanti soci che rappresentino il x % (..... per cento) del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i del capitale sociale.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Articolo 12 – Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci.

L'Organo Amministrativo è eletto dall'Assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione di appartenenza dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli Enti di promozione sportiva. Il componente l'Organo Amministrativo che contravviene al divieto previsto dal 3 comma dell'art. 15 del presente statuto, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente uno o più vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, un amministratore delegato nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee. In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei vicepresidenti la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano d'età.

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia ogni volta che lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere, ovvero dai sindaci effettivi.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi.

Articolo 13 – Attribuzione dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito, con i soli limiti di cui infra, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge: autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, fare mutui con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli istituti di credito Fondiario convenendo garanzie ipotecarie, prestare fidejussioni a favore di terzi, sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti od uffici pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali.

È comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di ipoteche, di servitù, di usufrutto e così via), stipulazione di mutui attivi o passivi, rilascio di fidejussione a favore di terzi.

All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 14 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se nominato e, comunque al superamento delle condizioni poste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2477 Cod. civ., si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato e funziona ai sensi del combinato disposto degli articoli 2403, 2403-bis e 2477 del Cod. civ.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo contabile, di cui all'articolo 2409-ter, e deve quindi essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Nel caso in cui non si renda obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, attraverso decisione assunta i sensi dell'articolo 2479 Cod. civ., la Società potrà procedere alla nomina d un revisore unico. Il revisore, nominato per un triennio, dovrà essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non dovrà versare nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2399 Cod. civ.

Il revisore ha i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* Cod. civ. ed esercita il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*ter* Cod. civ. L'incarico potrà essere revocato solo in presenza di giusta causa, attraverso decisioni dei soci La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato ai sensi dell'articolo 2400 Cod. civ. comma 2.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero triennio, tenendo conto, ove possibile, delle vigenti tariffe professionali.

TITOLO QUARTO PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 15 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore a euro né superiore ai limiti di legge;
- dalla riserva legale;
- da tutti i beni mobili e immobili appartenenti alla Società stessa;
- da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o da lasciti e/o donazioni.

L'esercizio sociale si chiude al **30 giugno** di ogni anno.

È tassativamente vietato alla Società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre Società che abbiano il medesimo oggetto. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti, previo accantonamento delle riserve di legge, nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3.

TITOLO QUINTO DISCIPLINA, VERTENZE E SCIoglIMENTO

Articolo 16 – Disciplina e vertenze

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la Società e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione di appartenenza della Società, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la Società, i soci, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno devolute esclusivamente al giudizio non imputabile di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite; il terzo, che assumerà la presidenza del collegio, sarà designato dai due arbitri prescelti o, in caso di mancato accordo dal Presidente della Camera di Commercio di su istanza di una sola delle parti.

Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Articolo 17 – Scioglimento e disposizioni generali

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere assegnato al Coni (*o comunque con finalità sportive*).

Firmato

.....
.....
.....
.....